



Comune di Palermo

Il Sindaco

ORDINANZA N. 144 del 22/10/2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, co. 1, lett. a), del D.P.C.M. 18/10/2020

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 18/10/2020 le cui disposizioni si applicano a far data del 19/10/2020 e sono efficaci sino al 13/11/2020;

RILEVATO che all'art. 1, co. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

RILEVATO che l'art. 1, co. 1, lett. a), del citato Decreto ha introdotto, integrandolo al DPCM del 13/10/2020 all'art. 1, co. 2, il co. 2-bis, il quale testualmente recita "*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.*", e che pertanto è legittimo ritenere che il legislatore ha inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di un formale accertamento, da un lato il rispetto del divieto di assembramento e, dall'altro, lo svolgimento delle attività commerciali secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e nei più volte richiamati protocolli di sicurezza;

RILEVATO altresì che nel territorio della Regione Siciliana in base all'art. 1, co. 1, dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 48 del 19/10/2020 del Presidente della Regione, le norme sopra richiamate contenute nel D.P.C.M. sono ritenute efficaci e che in base all'art. 2, sono consentite le attività economiche e produttive nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome, con modalità identiche a quelle previste nel citato D.P.C.M., evidenziando che dopo le 18:00 e sino alle 24:00 è consentita la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e ciò a riprova della circostanza che in tutti i modi si tende a garantire il rispetto del divieto di assembramento;

CONSIDERATO che:

- sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi, che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, con particolare riguardo alla fascia oraria successiva alle ore 21:00 e fino alle ore 05:00;
- i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia locale di Palermo, hanno evidenziato le enormi difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione – *movida* – nelle ore serali e notturne;

RAVVISATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

VISTA la disposizione contenuta nell'art. 1, co. 2, lett. g), della Legge 35 del 22/05/2020 che consente di limitare o sospendere ogni forma di riunione o di assembramento in luoghi pubblici, e ritenuta tale misura, allo stato, idonea a perseguire la tutela della salute pubblica introducendo il divieto di stazionamento;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M. e nella successiva ordinanza del Presidente della Regione più volte richiamati;

CONSIDERATO che in occasione della riunione in video conferenza convocata sul tema da S.E. il Prefetto di Palermo, tenutasi in data 20/10/2020, si è comunicato preventivamente l'intendimento di questa Amministrazione di procedere con le modalità sopra indicate e preso atto che nella medesima riunione i rappresentanti della ASP hanno comunicato, in ordine al trend di diffusione del virus nella città di Palermo, un significativo aumento settimanale dei casi di contagio da Covid-19 ed un non marginale tasso di incidenza in relazione della popolazione ivi residente; per tali ragioni i partecipanti hanno espresso il concorde avviso di assumere con immediatezza tutti i possibili provvedimenti, ciascuno per le proprie competenze, finalizzati al contenimento della diffusione;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi

della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc.) per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 18 ottobre 2020;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 11, del D.P.C.M. del 13/10/2020 successivamente confermato dal DPCM del 18/10/2020 nonché i contenuti della nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020;

Tutto ciò premesso;

CONSIDERATO che alla luce delle nuove disposizioni e dei contenuti della richiamata nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno, con nota prot. n. 1020385 del 22/10/2020 indirizzata a S.E. il Prefetto di Palermo, è stato inviato il presente provvedimento per consentire la più ampia concertazione da esplicare in sede di riunione del Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica;

CONSIDERATO altresì che in data 22/10/2020 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la presenza dei Responsabili delle strutture Sanitarie territoriali per una valutazione del presente atto ordinatorio su cui i presenti hanno espresso la propria condivisione;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e **fino al 13 novembre 2020** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n.35/2020, **il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica**, nelle sotto indicate zone della città oggetto delle segnalazioni sopra richiamate:

- **Quartiere Tribunali Castellammare il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Via Lincoln – Piazza Giulio Cesare – Via Maqueda – Via Cavour – Piazza XIII Vittime – Via Filippo Patti – Litorale (dal prolungamento ideale di Via Filippo Patti al prolungamento di Via Lincoln) ricadenti nella 1^a Circoscrizione;
- **Quartiere Palazzo Reale Monte di Pietà il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Corso Tukory – Corso Re Ruggero – Piazza Indipendenza – Corso Calatafimi – Vicolo a Porta Nuova – Corso Alberto Amedeo – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Volturno – Piazza Giuseppe Verdi – Via Maqueda ricadente nella 1^a Circoscrizione;
- **Quartiere Politeama Libertà il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Via Filippo Patti- Piazza XIII Vittime – Via Cavour – Piazza Giuseppe Verdi – Via Volturno – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Giovanni Pacini – Limite (ex sede) della strada ferrata PA/TP – Delimitazione ovest impianti ferroviari delle stazioni Lolli e Notarbartolo – Via G. Damiani Almejda – Via Piersanti Mattarella – Muro di cinta di Villa Trabia – Piazza Luigi Scalia – Via Giorgio Montisoro – Via Libertà – Piazza Francesco Crispi – Via delle Croci – Recinzione nord-ovest dell'Ucciardone – Piazza Carlo Giacchery – Via Cristoforo Colombo – Linea perpendicolare a Via Cristoforo Colomba condotta dal cancello (accesso nord) dell'area portuale al mare – Litorale (da detta linea all'asse prolungato di Via Filippo

Patti) – Via Sampolo – Via Salvatore Puglisi – Via Andrea Cirrincione – Via Vincenzo Fuxa e suo prolungamento ideale al Muro di cinta del Parco della Favorita – Piazza Leoni – Vie dei Leoni – Viale Emilia – Via Empedocle Restivo – Via Marche – Viale delle Alpi – Via Daidone – Via Umberto Giordano – Via Notarbartolo ricadenti nella 8^a Circostrizione.

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento

Il Capo di Gabinetto


Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/80016350821
Data: 22/10/2020 14:26:10

Il Sindaco

Prof. Leoluca Orlando


Firmato digitalmente da: Leoluca Orlando
Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/80016350821
Data: 22/10/2020 14:40:23